

N. R.G. [REDACTED]



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VERONA
SECONDA SEZIONE CIVILE

Il Tribunale di Verona, in composizione monocratica nella persona del giudice dott. Cristiana Bottazzi, sulle conclusioni delle parti come precisate con note scritte in sostituzione d'udienza *ex art. 127-ter* c.p.c.,
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. [REDACTED] promossa da:

Parte_1 (c.f. *C.F._1*) e *Parte_2* (c.f. *C.F._2*),
entrambi residenti in [REDACTED], rappresentati e difesi dagli Avv.ti [REDACTED]
[REDACTED] ed elettivamente domiciliati presso lo studio della prima in [REDACTED]
[REDACTED]

- attori -

contro

Controparte_1 (c.f. *P.IVA_1*, quale procuratrice di *Controparte_2* (c.f. *P.IVA_2*) con sede sociale in [REDACTED], rappresentata e difesa dall'Avv. [REDACTED] ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in [REDACTED]
[REDACTED]

- convenuto -

CONCLUSIONI DELLE PARTI:

Per gli opposenti *Pt_1* e *Pt_2*, come da note scritte depositate telematicamente in data 10.11.2025.

Per l'opposta *Controparte_1* come da note scritte depositate telematicamente in data 5.11.2025.

RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE

- Con ricorso *ex art. 615* co. 2 c.p.c. del 16.12.2022 *Parte_1* e *Parte_2* si sono opposti all'esecuzione immobiliare n. R.E. [REDACTED] promossa nei loro confronti da [REDACTED]

CP_2 (cessionaria di CP_3) in forza di contratto di mutuo ipotecario del 31.10.2007, contestando la sussistenza del diritto di procedere ad esecuzione nei termini di cui al precetto notificato il 26.2.2020 e conseguente pignoramento del 30.6.2020 per i seguenti motivi: 1) illegittima applicazione di costi latenti di finanziamento per circa € 15.000; 2) divergenza tra il tasso di interesse applicato e quello in realtà dovuto; 3) compensazione con il controcredito per spese legali liquidate con la sentenza del Tribunale di Verona n. [REDACTED] (che ha accolto una prima opposizione all'esecuzione) e con l'ordinanza n. [REDACTED] in sede di reclamo; 4) inadeguata valutazione del merito creditizio, che ha portato all'erogazione di un mutuo rivelatosi insostenibile per la parte mutuataria, e condotta non corretta dell'istituto, che ha continuato a incassare le rate per quattro anni dopo la risoluzione del rapporto.

- Con ordinanza del 30.6.2023 il Giudice dell'Esecuzione ha rigettato l'istanza di sospensione della procedura esecutiva, rilevando che, anche in base alla perizia depositata dall'opponente, non emergeva in ogni caso il pagamento dell'intero capitale e degli interessi corrispettivi.
- Nel termine assegnato dal Giudice dell'Esecuzione, parte opponente ha introdotto il presente giudizio di merito *ex art. 616 c.p.c.*, lamentando – oltre a quanto dedotto nella fase sommaria – la mancata indicazione del criterio di calcolo degli interessi e l'irrivalenza del secondo atto di risoluzione del mutuo trasmesso dall'istituto in data 9.12.2019, ed inoltre producendo tre ricevute di pagamenti posti in essere dopo la cessione del credito a Controparte_2 , e chiedendo pertanto che, previa rideterminazione dell'esatta entità del credito vantato da Controparte_2 , sia dichiarata l'insussistenza del suo diritto ad agire in via esecutiva per l'importo azionato con il precetto e il pignoramento.
- CP_1 si è costituita chiedendo il rigetto dell'opposizione in quanto: a) i contenuti della perizia di parte prodotta *ex adverso* sono integralmente contestati; b) tutti i versamenti eseguiti dal passaggio a sofferenza fino a settembre 2016 sono stati conteggiati nella determinazione dell'importo azionato (ivi compresi i tre pagamenti indicati da controparte, per effetto dei quali l'importo si è ridotto da € 106.345,71 a € 103.108,26); c) nei rapporti tra le parti – anche operate le dovute compensazioni – residua comunque un credito in favore dell'opposta; d) in data 28.2.2012 il contratto di mutuo si è risolto, ai sensi del suo art. 5 nonché dell'art. 1186 c.c., per effetto della revoca degli altri affidamenti concessi a Pt_1 da CP_3 (conti correnti e finanziamenti agrari) e i pagamenti effettuati dopo tale data sono stati computati a deconto del debito residuo, pur non essendo idonei a ricostituire il rapporto già risolto; e) l'opponente difetta di legittimazione rispetto all'azione, comunque prescritta e infondata anche nel merito, relativa all'asserita abusiva concessione del credito da parte di CP_3 .

- A seguito di alcuni rinvii motivati dall'intenzione manifestata dall'opponente di accedere a procedure per la composizione della crisi da sovraindebitamento, sono stati concessi i termini di cui all'art. 183 co. 6 c.p.c. ed è stata poi ammessa CTU per accertare la corrispondenza del TAEG applicato in concreto al TAEG pattuito nel contratto e, in caso negativo, per rideterminare l'ammontare dovuto.
- All'esito è stata fissata udienza di precisazione delle conclusioni con modalità di trattazione scritta *ex art. 127-ter* c.p.c. e, con ordinanza del 13.11.2025 la causa è stata trattenuta in decisione con assegnazione dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica *ex art. 190* c.p.c..

* * *

- La sentenza del Tribunale di Verona n. ██████████ del 5.12.2029 è passata in giudicato e fa quindi stato tra le parti l'accertamento del fatto che ██████████ *Controparte_2*, con riferimento al mutuo oggetto di causa, ha rinunciato per fatti concludenti all'effetto risolutivo derivante dalla missiva di revoca degli affidamenti inviata in data 7.2.2012. Dando per presupposta la sopravvivenza del contratto di mutuo all'invio di tale missiva, la definitiva risoluzione del rapporto tra ██████████ [...] ██████████ *CP_2* (cessionaria di ██████████ *CP_3*) e ██████████ *Parte_1* si è verificata con la comunicazione del 9.12.2019, inviata dall'istituto successivamente alla predetta sentenza.
- Gli oppositori contestano la legittimità dell'atto risolutivo del 2019, evidenziando che la circostanza su cui esso è fondato (mancato versamento delle rate a partire da settembre 2016 e per tutto il triennio successivo) sarebbe dovuta unicamente all'arbitrario rifiuto di ██████████ *Controparte_2* di ricevere ulteriori pagamenti. Ebbene, se è pacifico che l'ultima rata pagata sia quella dell'8.9.2016, tuttavia la circostanza allegata da parte mutuataria - secondo cui vi sarebbe stato un rifiuto di ██████████ *CP_2* di ricevere i pagamenti successivi - rimane del tutto indimostrata. Considerato che l'ordinamento appronta specifici rimedi a fronte della mora del creditore (i.e., l'offerta reale *ex art. 1209* c.c.), gli oppositori non hanno in alcun modo provato né offerto di provare il proprio tentativo di eseguire i pagamenti relativi alle rate successive al settembre 2016 e il rifiuto asseritamente opposto da ██████████ *Controparte_2*. L'unico dato accertato è pertanto l'interruzione dei pagamenti a partire dal settembre 2016 e, in buona sostanza, l'inadempimento della parte mutuataria rispetto agli obblighi previsti dal contratto di mutuo. Ne consegue che la risoluzione del contratto di mutuo intimata da ██████████ *CP_2* in data 9.12.2019 risulta legittima, essendo pienamente giustificata alla luce del protratto inadempimento della debitrice.
- In sede di comparsa conclusionale gli oppositori hanno inoltre eccepito la nullità del contratto di mutuo (a) per la pattuizione di interessi indicizzati al tasso manipolato Euribor in violazione della normativa Antitrust e (b) per violazione della normativa a tutela della trasparenza bancaria e degli artt. 1346 c.c. e 1284 c.c..

Si tratta di motivi nuovi e, per questo, inammissibili. Va infatti ricordato che *“nelle opposizioni esecutive non è ammessa la formulazione di domande nuove, né la deduzione di motivi ulteriori rispetto alle domande avanzate ed ai motivi dedotti nell’atto introduttivo, anche se tali da comportare la caducazione del titolo esecutivo o, comunque, l’insussistenza del diritto del creditore di procedere all’esecuzione forzata”* (così, tra le tante, Cass. n. 9226 del 22.3.2022). In ogni caso, essendo invocato il rilievo d’ufficio di questioni di nullità del contratto, si osserva quanto segue circa il merito di tali eccezioni.

- Quanto al primo aspetto, gli oppositori hanno eccepito la nullità della clausola determinativa degli interessi parametrata all’indice Euribor per effetto dell’accertamento da parte della Commissione Europea di intese restrittive della concorrenza dirette ad alterare il procedimento di fissazione del prezzo di alcuni componenti dei derivati e quindi del rendimento medio dell’Euribor.

Com’è noto, la questione è stata rimessa alle Sezioni Unite con ordinanza interlocutoria n. 19900 del 19.7.2024; recentemente essa è stata rinviata a nuovo ruolo, dopo che la Corte di Appello di Cagliari ha sottoposto alla Corte di Giustizia UE questione pregiudiziale riguardante gli effetti della decisione della Commissione Europea sui contratti stipulati dagli utenti finali e se tali effetti siano rilevanti soltanto per il mercato dei derivati o per tutti i rapporti in cui si è fatta applicazione dell’Euribor.

Ciò premesso, si osserva che all’interno delle Sezioni semplici della Cassazione si sono formati due distinti orientamenti: quello secondo cui l’alterazione dell’Euribor mediante le intese restrittive della concorrenza accertate dalla Commissione UE è suscettibile di comportare la nullità delle clausole che facciano riferimento a tale indice (cfr. le sentenze della Terza Sezione Civile n. 34889 del 13.12.2023 e n. 12007 del 3.5.2024); e quello per cui tale alterazione può semmai assumere rilevanza nell’ambito del processo di formazione della volontà delle parti, laddove idoneo a determinare nei contraenti una falsa rappresentazione della realtà, ovvero quale fatto produttivo di danni (cfr. la già ordinanza interlocutoria della I Sezione Civile n. 19900/2024).

Nel primo caso, però, sulla parte che eccepisce l’invalidità incombe l’onere di provare la conoscenza delle intese o pratiche illecite da parte di almeno uno dei contraenti, l’intento di conformare oggettivamente il regolamento contrattuale al risultato delle medesime intese o pratiche, e che tali intese o pratiche abbiano raggiunto il loro obiettivo e, quindi, che quel parametro sia stato effettivamente e significativamente alterato in concreto a causa della illecita manipolazione subita (così Cass. n. 12007/2024); nel secondo caso, la parte è gravata dell’onere di dimostrare che la controparte era consapevole del raggio del terzo.

Nella specie, tali oneri probatori sono rimasti tutti inadempiti, non essendo sufficiente il mero rinvio alla perizia di parte (i cui contenuti, peraltro, non sono esaustivi di tutti i profili indicati), tanto più considerato che il periodo interessato dalle intese restrittive è quello tra il 29.9.2005 e il

30.5.2008, che pertanto ha astrattamente riguardato il contratto in esame (stipulato il 31.10.2007) in misura del tutto marginale.

- Quanto al secondo aspetto, parte opponente ha denunciato quale motivo di nullità del contratto la violazione della normativa in materia di trasparenza bancaria per l'assenza del piano di ammortamento e la mancata indicazione della forma tecnica utilizzata per il calcolo degli interessi nel tempo (capitalizzazione semplice o composta). Entrambe le censure sono infondate.

È stato infatti prodotto come doc. 2-A il documento denominato "*piano di rientro mutuo*", nel quale è riportato integralmente il piano di ammortamento del finanziamento, completo dell'indicazione per ogni rata della componente relativa a capitale e interessi, e con annotazione a margine dell'andamento dei pagamenti effettuati dalla parte mutuataria. Di tale documento non è stata mai contestata dagli oppositori la piena conformità al piano di ammortamento originario stipulato con il contratto.

Ebbene, premesso che la stessa difesa di parte opponente non pone in dubbio la natura di ammortamento 'alla francese' (cfr. pag. 9 comparsa conclusoriale), il documento menzionato (da cui è possibile desumere la composizione analitica di ciascuna rata nonché la previsione e concreta applicazione di un regime di capitalizzazione semplice degli interessi) deve essere valutato unitamente alla specifica indicazione contrattuale del c.d. ISC/TAEG pari al 6,40% e alla chiara previsione contrattuale della modalità di calcolo degli interessi (con ancoraggio al tasso Euribor a tre mesi). In base al complesso di tali elementi, il contenuto del contratto risulta dunque pienamente determinato/determinabile, il che peraltro è comprovato dall'agevole ricostruzione operata dal CTU. In altre parole, sulla base della documentazione contrattuale prodotta in giudizio è possibile giungere alla ricostruzione univoca del piano di rimborso e, quindi, alla esatta determinazione dell'importo effettivo della rata mensile da corrispondere, suddivisa tra quota capitale e quota interesse.

- Quanto all'ulteriore contestazione relativa alla presunta concessione abusiva del credito, la stessa parte opponente dà atto che si tratta di censura non idonea ad incidere sulla validità del mutuo. Nel merito, non può che condividersi la prospettazione di parte convenuta circa il fatto che i profili di un'eventuale responsabilità dell'istituto per inadeguata valutazione del merito creditizio non possono essere validamente invocati dallo stesso debitore che ha fruito del finanziamento.
- È invece fondato il motivo di opposizione concernente la difformità del TAEG applicato dall'istituto rispetto a quello previsto dal contratto. Sulla scorta della motivata ed esaustiva disamina svolta dal CTU, si è infatti accertato che il TAEG applicato al momento della stipula del contratto (comprensivo delle spese di assicurazione, delle spese per comunicazioni ex art. 119 TUB e delle spese di cancellazione dell'ipoteca) era pari al 6,55%, ed era pertanto superiore rispetto all'ISC indicato in contratto (pari al 6,40%) di 0,15 punti percentuali.

Ricadendosi nell'ipotesi di nullità dell'art. 117 co. 6 TUB (a mente del quale "sono nulle e si considerano non apposte le clausole ... che prevedono tassi, prezzi e condizioni più sfavorevoli per i clienti di quelli pubblicizzati"), la conseguenza è quella prevista dalla lettera b) del successivo comma 7 dell'art. 117 TUB, ovvero che devono trovare applicazione "gli altri prezzi e condizioni pubblicizzati per le corrispondenti categorie di operazioni e servizi al momento della conclusione del contratto", ossia le condizioni contrattuali esplicitate al contraente.

Il CTU ha pertanto correttamente "elaborato il piano di ammortamento ricondotto alle condizioni economiche pattuite quanto a tasso di interesse nominale annuo, periodicità, metodo e numero rate di ammortamento del prestito, spese di incasso rata, e posto a confronto con le rate effettivamente pagate escludendo, nella rideterminazione delle somme dovute dalla parte mutuataria" (pag. 30 dell'elaborato).

Ne è conseguita la rideterminazione delle somme residue dovute dalla parte mutuataria alla data dell'ultimo precetto (28.2.2018) nell'importo di € 89.898,89 (cfr. pag. 22 e 31 dell'elaborato), in luogo del maggior importo precettato di € 103.506,26. È appena il caso di precisare che, stante l'accertata persistenza del rapporto di mutuo fino alla risoluzione del 9.12.2019, deve evidentemente farsi riferimento allo Scenario n. 1 esposto nell'elaborato peritale, il quale assume a presupposto il regolare pagamento da parte della mutuataria delle rate fino alla n. 152.

- La metodologia seguita dal CTU è condivisibile e corretta (in particolare, sono state tratte le dovute conseguenze dalla riscontrata difformità del TAEG effettivo rispetto a quello pubblicizzato; è stata esclusa l'applicazione del tasso sostitutivo di cui all'art. 117 TUB, non versandosi in un'ipotesi di indeterminazione contrattuale dei tassi e non essendo rilevata l'usurarietà dei tassi). Restano pertanto assorbite e/o superate tutte le censure mosse all'elaborato dal CTP di parte opponente.
- È inoltre fondato e va accolto il motivo di opposizione concernente la parziale estinzione del credito azionato da **Controparte_2** per compensazione con i controcrediti vantati dall'opponente a titolo di rifusione delle spese di lite liquidate dalla sentenza del Tribunale di Verona n. [REDACTED] (pari a € [REDACTED] oltre rimborso forfettario del 15%, IVA e cpa, e così complessivi € [REDACTED]) nonché dall'ordinanza del Tribunale di Verona del 2.4.2019 in sede di reclamo (pari a € [REDACTED] per compensi ed € [REDACTED] per spese, oltre rimborso forfettario del 15%, IVA e cpa, e così per complessivi € [REDACTED]).

Si tratta in entrambi i casi di crediti certi, liquidi ed esigibili, accertati con provvedimenti giudiziali passati in giudicato, e pertanto suscettibili di essere opposti in compensazione ai sensi dell'art. 1243 c.c. (sul punto, cfr. Cass. S.U. n. 23225 del 15.11.2016).

Per effetto della descritta compensazione, il credito residuo di **Controparte_2** in base al mutuo, già rideterminato in € 89.898,89, va pertanto ridotto di ulteriori € 16.322,16 (= 11.373,84 + 4.948,32), ottenendosi così un residuo dovuto pari ad € 73.576,73.

- Ai fini della determinazione del credito per cui l'opposta può agire esecutivamente, non rilevano gli ulteriori importi dovuti dagli opposenti a **Controparte_2** in forza di diversi e ulteriori titoli giudiziali (sentenza del Tribunale di Verona del 13.1.2020, decreto ingiuntivo del Tribunale di Verona dell'8.1.20123). L'accertamento in questa sede di tali crediti è in sé superfluo, atteso che gli stessi formano già oggetto di altrettanti titoli giudiziali, mentre, d'altro lato, esula dall'oggetto di questo giudizio rideterminare detti crediti per effetto di un'eventuale "compensazione" con i contrapposti crediti fatti valere dagli opposenti, compensazione che sarebbe del tutto irrilevante ai fini dell'esecuzione a cui afferisce la presente opposizione.
- In conclusione, l'opposizione va parzialmente accolta poiché si è accertato che parte opposta ha il diritto di agire in via esecutiva limitatamente all'importo di € 73.576,73.
- La parziale soccombenza reciproca (conseguente all'infondatezza delle censure di nullità e all'accoglimento solo parziale delle doglianze sollevate con riferimento al contratto di mutuo), la sostanziale adesione dell'opposta alla rideterminazione del proprio credito in base alle risultanze della CTU ed infine l'insorgenza successiva alla data di riferimento del precetto (28.2.2018) dei controcrediti degli opposenti portati in compensazione, sono elementi che, considerati nel loro insieme, giustificano la compensazione integrale delle spese di lite relative al presente giudizio. Per le stesse ragioni si pongono definitivamente a carico solidale delle parti le spese della CTU.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa:

- 1) in accoglimento parziale dell'opposizione, rideterminato l'ammontare del credito azionato in conformità alle pattuizioni contrattuali ed operata la compensazione con i controcrediti degli opposenti derivanti da titoli giudiziali definitivi, dichiara l'insussistenza del diritto di **CP_1** [...] (quale mandataria di **Controparte_2** di agire in via esecutiva in base al contratto di mutuo ipotecario del 31.10.2007 e del relativo precetto notificato in data 26.2.2020 per l'importo eccedente la somma di € 73.576,73;
- 2) compensa integralmente le spese di lite;
- 3) pone definitivamente a carico solidale delle parti le spese di CTU, così come liquidate con separato decreto.

Verona, 26.5.2026

Il Giudice
Cristiana Bottazzi